



Prot. provv . 4019 del 02/07/2021

Accordo quadro “Servizi Applicativi 2” - Attivazione rilancio competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico avente per oggetto la fornitura di servizi applicativi IT, servizi di supporto e servizi accessori, per la realizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e del Sistema di Prenotazioni (CUP) e per la loro successiva gestione per un arco temporale di 60 (sessanta) mesi.

CHIARIMENTI

Quesito n.9 (21.06/2021 ore 15:16 - prot. provv n. 3257 del 24.06.2021):

Buongiorno, in riferimento all'avviso prot. 3093 in cui viene comunicata la proroga della scadenza della procedura in oggetto, siamo a richiedere il nuovo termine da voi stabilito.

Risposta al quesito 9

Si veda avviso del 22/06/2021 di "errata corrige e proroga termini" inviato, per mezzo della presente piattaforma, in pari data a tutti i concorrenti e pubblicato su profilo committente.

Quesito n.10 (23.06.2021-prot. provv n. 3259 del 24/06/2021):

Con riferimento all'art. 2.2.2 OFFERTA ECONOMICA del documento "aq_servizi applicativi_richiesta_d'offerta_template_v5" si chiede se, oltre a compilare gli appositi campi predisposti dal sistema per i singoli servizi, occorre allegare un ulteriore documento in cui inserire le dichiarazioni di cui all'elenco puntato presente nell'articolo. In caso affermativo si chiede in quale campo vada inserito tale ulteriore documento.

Risposta al quesito n. 10)

Si rimanda all'apposita sezione della richiesta di offerta. Si invita la ditta a scaricare, una volta inseriti i valori della propria offerta a Sistema, il file .pdf. L'eventuale ricorso al subappalto deve essere indicato sempre nel documento e la ditta deve allegare il DGUE nell'apposita sezione.

Quesito n. 11 (24/06/2021 ore 9:36 -prot. provv n. 3260 del 24/06/2021):

Richiesta di Offerta, par. 3.1.2 “Attribuzione del Punteggio Tecnico Specifico” (PTAS_I), pag. 13. Il criterio di valutazione C.2.23 assegna punteggi tabellari migliorativi in caso di erogazione di determinate percentuali (50% - 100%) delle giornate richieste per la qualifica professionale Analista Funzionale dotata di certificazione Certified Function Point Practitioner (CFPP). Dal momento che:- l’Appendice 1 – Profili Professionali al Capitolato Tecnico, al par. 1.2 (pag 5), sancisce che tale certificazione IFPUG possa essere richiesta solo in caso di utilizzo di metrica a Punti Funzione;- l’Allegato 3 – Capitolato Tecnico, al par. 3.1 “Oggetto della fornitura” (pag. 8), precisa che “la metrica utilizzata nel presente AS è quella dei giorni/persona (gg/pp) a corpo”, affermazione confermata in tutti i paragrafi e sotto-paragrafi del cap. 6 “Metriche e dimensionamento della fornitura”; si chiede di precisare se trattasi di refuso l’attribuzione di punti tabellari ad Analista Funzionale dotato della certificazione in parola o in alternativa precisare per quale scopo/attività essa sia richiesta e se sia eventualmente sufficiente e premiata la presenza di una sola risorsa con tale certificazione.

Risposta al quesito n. 11

L’appendice 1 – Profili Professionali al Capitolato tecnico, al par.1.2 (pag.5) prevede la certificazione “IFPUG 4.3 o successivi in caso di AS con metrica in Punti Funzione” ma non ne esclude la richiesta anche in AS con metrica a gg/u.

Quesito n. 12 (28/06/2021 ore 15:21-prot. provv n. 4014 del _02/07/2021):

Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:Rif.: Allegato 3 - Capitolato Tecnico di Appalto Specifico, art. 2.1 "Contesto organizzativo" (pag. 5)Si chiede di precisare, con riferimento al numero complessivo del personale indicato nell'articolo in oggetto, il numero presunto di utenti delle diverse tipologie (medici, infermieri, tecnici, amministrativi, ecc.) per ciascuno dei 13 obiettivi realizzativi elencati all'art. 4.1.1 "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva" del Capitolato Tecnico (pag.11).Rif.: Allegato 3 - Capitolato Tecnico di Appalto Specifico, art. 2.2 "Contesto tecnologico e applicativo" (pag. 5)Si chiede di precisare se i servizi realizzativi saranno finalizzati o meno alla sostituzione di moduli applicativi già in uso. In caso affermativo si chiede di fornire l'elenco (nome prodotto e fornitore) del software oggetto di sostituzione.In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta al quesito n. 12.1

Per gli utenti relativi agli obiettivi

-CUP e ALPI

- Pronto Soccorso comprensiva di OBI

-Laboratorio analisi

- Anatomia Patologica

fare riferimento **alle seguenti tabelle:**

Descrizione Profilo	GARIBALDI	NESIMA -		Totale complessivo
	LABORATORIO ANALISI GARIBALDI	ANATOMIA PATOLOGICA	LABORATORIO ANALISI NESIMA	
Aus.Spec.-Serv.Socio Ass. (Art.40)	2			2
Aus.Spec.-Serv.Socio Ass. (Ex Spec.)	1			1
Biologi	3	2	5	10
Col.Prof.San. Ts Laboratorio Biomedico	11	8	15	34
Col.Prof.San.Esp.Ts Laboratorio Biomed.		1	1	2
Coll. Prof. San. Infermiere			1	1
Medici	9	5	5	19
Op.Prof.San. Infermiere	5		3	8
Totale complessivo	31	16	30	77

Descrizione Profilo	GARIBALDI	NESIMA -		Totale complessivo
	PRONTO SOCCORSO ED OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	
Aus.Spec.-Serv.Socio Ass. (Art.40)	12		4	16
Aus.Spec.-Serv.Socio Ass. (Ex Spec.)	1			1
Col.Prof.San.Esperto	1			1
Coll. Prof. San. Infermiere	46	6	8	60
Medici	33		12	45
Op.Prof.San. Infermiere	11	2	11	24
Operatore Socio Sanitario	8			8
Totale complessivo	112	8	35	155

Descrizione Profilo	GARIBALDI	NESIMA -	Totale complessivo
	UFFICI TICKET E CASSA	UFFICI TICKET E CASSA	
Totale complessivo	6	11	17

Descrizione Profilo	NESIMA -	Totale complessivo
	CUP	
Totale complessivo	11	11

Per gli altri obiettivi gli utenti sono così suddivisi:

- Dirigenti sanitari n. 19
- Dirigenti Medici n. 501
- Infermieri n. 850

Risposta al quesito n. 12.2

Si conferma che i servizi realizzativi saranno finalizzati alla sostituzione di moduli applicativi già in uso. Gli applicativi attualmente in uso sono:

- 1) PIESSE software di PS della ditta GPI SpA
- 2) MONITOR software ADT e ORDER ENTRY della ditta GPI SpA
- 3) AGENDA software CUP della ditta GPI SpA
- 4) OPMS/TICKET software della ditta GPI SpA
- 5) SPEED cruscotto informativo della ditta GPI SpA
- 6) GSED software gestione SALE OPERATORIE della ditta GPI SpA
- 7) REFWEB software di refertazione prestazioni per interni della ditta GPI SpA
- 8) MANA software di gestione anagrafica centralizzata della ditta GPI SpA
- 9) E-PRESCRIPTION gestione ricetta dematerializzata della ditta GPI SpA
- 10) DNLAB software LABORATORIO ANALISI della ditta DEDALUS SpA
- 11) ATHENA software ANATOMIA PATOLOGICA della ditta DEDALUS SpA

Quesito n. 13 (29/06/2021 ore 16:26 -prot. provv n. 4015 del 02/07/2021):

Quesito 13.1



Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, Supporto e Assistenza H24, Il servizio è costituito da un Team di Assistenza dedicato ai servizi di Supporto e di Assistenza H24 della soluzione nel suo insieme (.....) Si precisa che il Team di Assistenza dovrà essere costituito contestualmente al collaudo, con esito positivo, della prima fra le applicazioni implementate (elencate al paragrafo 2.2) per permettere un'efficace attività di assistenza H24 non appena la prima applicazione viene passata in produzione. Il Team di Assistenza dovrà essere pienamente operativo anche in presenza di una sola applicazione in produzione, per evitare che si possano verificare fenomeni di mancanza di competenze al verificarsi di un problema. [.....] Per questo servizio, il capitolato indica un dimensionamento di 500 gg/persona che è estremamente sottodimensionato rispetto ai requisiti richiesti (assistenza a tutta l'utenza, SPOC H24, gestione dei ticket fino alla risoluzione, SLA sui tempi di risoluzione, proattività) e alla durata temporale (dalla prima applicazione collaudata alla fine del contratto di durata 60 mesi). Una valutazione prudenziale porta a individuare un effort pari almeno a 4927 gg/pp così calcolato : • 365 gg/anno di operatività equivalenti a 8760 ore /anno che si traducono in 1095 gg anno di lavoro (8760/8); • Nell'ipotesi che il primo rilascio avvenga dopo 6 mesi dall'avvio delle attività, il periodo di erogazione del servizio è pari a 4,5 anni; • L'effort complessivo è quindi pari a 4927gg (1095*4,5anni). La natura prudenziale della stima nasce dal non aver considerato ulteriori oneri dovuti all'attività di escalation a livelli successivi, all'eventuale esigenza di intervento on site, alle esigenze di turnazione, ecc. Sulla base di quanto esposto, si chiede di confermare che la caratterizzazione del servizio "continuativo a canone" (vedi risposta al quesito 6.3 del 15/6/2021) sia da considerarsi un refuso e che l'effettiva natura del servizio sia invece "a consumo". In caso contrario, il Fornitore sarebbe esposto a un onere insostenibile in quanto non proporzionato al servizio da erogare. Si evidenzia, infatti, che la stima di 500 gg/pp riportata nella documentazione di gara, consentirebbe al Fornitore di erogare il servizio per non più sei mesi.

Risposta al quesito n. 13.1

Non si conferma. I servizi di Supporto e Assistenza H24 devono essere considerati servizi continuativi (risposta al quesito 6.3 del 15/6/2021) e non "a consumo". La continuità del servizio non va intesa come ulteriore presidio H24 ma come servizio di reperibilità (Dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 8:00 del giorno successivo; Il sabato e nei giorni festivi dalle 00:00 alle 24:00) per il quale si ritiene congruo il corrispettivo economico per i 500 gg/pp equivalenti a copertura dell'intera durata contrattuale. In merito alla gestione del servizio SPOC si faccia riferimento alla risposta al quesito 5.8 del 15/6/2021.

Quesito 13.2

Premesso che: • Al § 4.1.1 del "Allegato3 Capitolato Tecnico" si specifica che: "Una volta acquisite le applicazioni su elencate, per una o più di esse è intendimento futuro dell'Amministrazione di procedere alla certificazione come Dispositivo Medico ai sensi della legislazione vigente (D.lgs. 332/00 e successive modifiche e integrazioni, che recepisce in Italia la Direttiva Europea 98/79/CE) e di prossima entrata in vigore (regolamento europeo MDR 2017/745/UE), qualora la normativa vigente lo richieda e lo consenta: è quindi necessario che le attività di sviluppo software in carico al Proponente abilitino, fin dalle prime fasi dell'AS, questo percorso di certificazione. A tale scopo quindi le applicazioni richieste dovranno essere sviluppate adottando tutti gli accorgimenti tecnici e architetture necessari e dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica idonea a consentire la certificazione come Dispositivo Medico su menzionata. Si precisa che le caratteristiche sia tecniche

che documentali che rendono l'applicazione "certificabile" come Dispositivo Medico devono essere presenti al collaudo, indipendentemente dalla futura volontà dell'Amministrazione di procedere in tal senso"; • All'Art. 2 del regolamento europeo MDR 2017/745/UE (la cui piena applicazione in Italia è decorsa dal 26.05 u.s.) si definisce come <>: "qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche: — diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie, — diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità, — studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico, — fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi. Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti: — dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento, — i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto;" si evidenzia, e si chiede conferma, che per quanto concerne il servizio di sviluppo dei sistemi descritti ai § 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 13., 14. e 15. del "Allegato3 Capitolato Tecnico Appendice4 Descrizione Applicazioni", gli stessi applicativi non rientrano, per destinazione d'uso, nella definizione di <> data nell'Art. 2 del regolamento europeo MDR 2017/745/UE, e quindi non possono essere certificabili come tali, ad eccezione dei sistemi di "Anatomia Patologica" (cfr. § 12.) e "Laboratorio Analisi" (cfr. § 13.).

Risposta al quesito n. 13.2

Si conferma, esclusivamente per i sistemi di cui al § 4. (ADT) § 14. (ESTRATTORI DEI FLUSSI PER IL DEBITO INFORMATIVO) e § 15. (INTEGRAZIONI CON SISTEMI ESTERNI), che tali sistemi non rientrano, per destinazione d'uso, nella definizione di dispositivo medico di cui all'art.2 MDR 2017/745/UE. Si precisa altresì che nel caso delle integrazioni con sistemi esterni (§ 15.) il requisito di certificabilità non è richiesto solo perché i sistemi esterni in ambito non sono a loro volta certificati.

Per i sistemi di cui al § 8. (AMBULATORIO) e § 11. (ORDER ENTRY) si rimanda la valutazione alla fase di realizzazione dei requisiti di dettaglio che verranno definiti in sede di progetto.

Per i sistemi di cui ai §§ 12.,13 vedasi Risposta al quesito n. 7.1 Prot. provv _3094 del 15/06/2021.

Per tutti gli altri sistemi di cui ai §§ 5.,6.,7.,9.,10., si ribadisce invece che, per destinazione d'uso, rientrano nella definizione di dispositivo medico di cui all'art.2 MDR 2017/745/UE.

Quesito 13.3

Si chiede conferma che nel pieno rispetto dei contenuti dello schema di offerta tecnica fornito, sia possibile utilizzare una numerazione progressiva dei capitoli, a vantaggio di una migliore fruizione e navigazione dei contenuti. Quesito 4 "Relazione Tecnica - Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare un font pari a 9, per figure, schemi esplicativi e tabelle presenti nel documento di Relazione Tecnica, fatta salva, naturalmente, la piena leggibilità del documento nel suo complesso".

Risposta al quesito n. 13.3

Si conferma

Quesito 13.4

“Relazione Tecnica - Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare un font pari a 9, per figure, schemi esplicativi e tabelle presenti nel documento di Relazione Tecnica, fatta salva, naturalmente, la piena leggibilità del documento nel suo complesso”.

Risposta al quesito n. 13.4

Si conferma

Quesito n. 14 (29/06/2021 ore 18:32-prot. provv n. 4016 del 07/07/2021):

Documenti interessati: All.5 Capitolato Tecnico.pdf” (pag. 41, sezione “PRESENTAZIONE CV”) – Risposta al quesito n. 5.2.2 Stante le risposte ai chiarimenti “Risposta al quesito n. 5.2.2” “si conferma che i CV delle risorse impiegate nell’appalto in questione devono essere presentati solo in caso di aggiudicazione (alla sottoscrizione del contratto) e che, pertanto, ogni riferimento a tale aspetto nella documentazione di gara debba ritenersi un refuso”. Si chiede conferma del fatto che non sia necessario allegare in fase di offerta tecnica alcun CV, neanche in forma anonima e che invece dovranno essere presentati solo in caso di aggiudicazione.

Risposta al quesito n. 14

Si conferma

Quesito n. 15 (30/06/2021 ore 12:37 -prot. provv. n. 4017 del _02/07/2021):

Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Rif. Allegato 3 - Capitolato Tecnico, art. 5.1 "Requisiti minimi dei servizi realizzativi", Riuso del codice (pag. 20) L'articolo in oggetto recita testualmente: "Si chiede al Fornitore di adottare un approccio basato sul riuso del codice, necessario per poter garantire l'eventuale riutilizzo di componenti software già nella sua disponibilità, oppure di componenti software in riuso per la PA già rilasciate o già esistenti. Pertanto, in fase di Definizione dell'Obiettivo, il Fornitore dovrà valutare e analizzare la possibilità di poter riutilizzare componenti software in termini di software ad hoc realizzato precedentemente oppure framework/pacchetti software disponibili da parte dell'Amministrazione." Si chiede conferma che l'eventuale proposta di riuso di software già nella sua disponibilità da parte dell'aggiudicatario a valle della fase di Definizione dell'Obiettivo non comporterà, in caso di effettivo utilizzo di tale software, il trasferimento della proprietà del relativo codice sorgente all'Amministrazione, bensì la cessione delle licenze d'uso a tempo illimitato e per un numero illimitato di utenti, con la possibilità di trasferire le licenze stesse ad altre Amministrazioni. Quanto sopra nel rispetto di quanto sancito dall'art. 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a sua volta ripreso dall'art. 14 del Contratto Quadro sottoscritto tra Consip e ciascun aggiudicatario dell'AQ, i quali limitano esplicitamente l'acquisizione di proprietà del software da parte dell'Amministrazione al solo software sviluppato in esecuzione all'AQ ed ai singoli AS. In caso contrario si chiede di esplicitare secondo quali termini e riferimenti

normativi dovrà essere ceduta all'Amministrazione da parte dell'aggiudicatario la proprietà di codice realizzato precedentemente all'esecuzione delle attività in ambito all'Appalto Specifico.

Risposta al quesito n. 15

Non si conferma. Come specificato nel Capitolato Tecnico art 2 "Contesto dell'Appalto Specifico", il presente AS riguarda la fornitura di servizi applicativi necessari allo sviluppo del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero le cui applicazioni descritte nell'Allegato_3_Capitolato_Tecnico_Appendice 4_Descrizione applicazioni dovranno interamente sostituire le applicazioni esistenti ed integrare quelle mancanti. Non è richiesta dunque una personalizzazione e/o evoluzione di applicazioni commerciali nelle disponibilità dell'ARNAS Garibaldi o dell'aggiudicatario ma uno sviluppo di software ex novo con le funzionalità richieste nella documentazione di gara e, pertanto, il software prodotto sarà soggetto all'art 69 del CAD. Come previsto al punto 1.5 "Titolarità" delle linee Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, "lo sviluppo potrebbe basarsi sull'utilizzo di componenti software già esistenti (es: librerie e framework open source di terzi) per le quali non è necessario acquisire titolarità ma solo licenza d'uso (che dev'essere compatibile con le finalità di riuso). Si rimanda pertanto al Documento linee Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni e alla FAQ pubblicate da AGID sul sito <https://developers.italia.it/it/faq.html>.

Quesito n. 16 (30/06/2021 ore 13:33 -prot. provv n. 4018 del _02/07/2021):

Documenti interessati: risposta al quesito 2.b chiarimenti AS Vostro Prot. provv _3094 del 15/06/2021

In merito alla risposta al quesito 2.b dei chiarimenti Vostro Prot. provv _3094 del 15/06/2021 Si chiede di confermare che alla presente procedura deve intendersi applicabile quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando dell'Accordo Quadro succitato, eccezion fatta per quanto attiene alla rimozione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell'art. 105 in tema di subappalto, che a seguito –rispettivamente – delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione. Pertanto si chiede conferma che l'autorizzazione al subappalto potrà essere richiesta per una quota fino al 40% dell'importo dell'AS.

Risposta al quesito n. 16

Si conferma che l'Appalto specifico discende dall'Accordo quadro Consip, pertanto, secondo il principio del "tempus regit actum" e, secondo quanto previsto nelle "Premesse" della Richiesta di Offerta, di seguito fedelmente trascritto, "*tutti i riferimenti normativi al Codice dei Contratti Pubblici devono intendersi nella versione vigente alla data di pubblicazione del suddetto Accordo Quadro (27 luglio 2017)*".

Si conferma, inoltre, che non trovano applicazione i limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell'art. 105 in tema di subappalto, a seguito –rispettivamente – delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, come specificato ex art. 28 del Contratto AQ che testualmente recita "*Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, nei limiti di cui all'art. 105, d.lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni*

subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, che in questo contratto non trovano applicazione”.

Da tale premessa deriva che la disciplina applicabile in materia di subappalto coincide con quella cronologicamente vigente al momento della pubblicazione del bando relativo all'AQ , segnatamente la data 27/07/2017, ossia l'art. 105 Codice appalti come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017).

Tale normativa, pertanto, vigente al momento dell'indizione dell'AQ , manteneva il limite del 30% e l'obbligo della indicazione della terna dei subappaltatori, come riportato nei documenti di gara AQ Consip e richiamati in via esemplificativa nella risposta 2.b dei Chiarimenti prot. n. 3094 del 15/06/2021.

Il Rup
Ing. Mario Bisignano

